



## Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi

### DECRETI ATTUATIVI DELLA LEGGE 163/'21

#### DOCUMENTO TAVOLO TECNICO UNIVERSITÀ CNOP - AIP - CPA

Con riferimento ai Decreti attuativi della legge 163/'21 sul riordino professionalizzante delle lauree in Psicologia che ha previsto lo svolgimento del Tirocinio Pratico-Valutativo (TPV) all'interno del percorso di studio, e non più post-lauream come in precedenza, si segnala quanto segue.

Per la laurea magistrale in psicologia LM-51, adesso abilitante, il tirocinio previsto è pari a 20 CFU, di cui al massimo 6 possono essere svolti all'interno degli atenei, mentre almeno 14 CFU (pari a 350 ore) devono essere attuati presso strutture esterne convenzionate, con un tutor aziendale iscritto all'Albo degli psicologi *da almeno 3 anni* (art. 2 comma 9 del DM 654/'22), e che sia strutturato nell'Ente per un congruo numero di ore settimanali (come previsto nelle linee-guida proposte da Ordine e Università per l'attuazione del TPV).

Al fine di stipulare le convenzioni con le strutture che ospitano i tirocini, si riscontrano problemi in alcune specifiche situazioni in cui il tutor aziendale non possiede pienamente i suddetti requisiti. Ci riferiamo a strutture operanti soprattutto negli ambiti: scolastico, giuridico-forense, del lavoro e delle organizzazioni. In questi settori in alcuni casi il rischio è di dover rinunciare ad esperienze utili per la professionalizzazione dello psicologo, che in questi campi potrà trovarsi ad operare una volta abilitato.

Per questi casi - e limitatamente solo ad essi - la commissione paritetica Università-Ordine che gestisce i TPV potrebbe proporre, inserendolo nelle convenzioni con le strutture interessate e consenzienti, di affiancare al tutor interno che non avesse i pieni requisiti un tutor esterno, designato dalla commissione paritetica Università-Ordine del corso di Laurea in psicologia, competente in materia e avente i requisiti di iscrizione all'Albo da almeno 3 anni. Il co-tutor garantirebbe così - in termini anche quantitativi di ore di supervisione - il necessario supporto professionale previsto dalla legge e dalle linee-guida, consentendo al tirocinante di non perdere una esperienza utile per la propria formazione pratica, che altrimenti sarebbe impossibile per ragioni formali.

Questa proposta di co-tutorialità risolverebbe anche un altro specifico problema relativo agli studenti non italiani iscritti ai corsi di laurea LM-51 internazionali tenuti in lingua inglese, attualmente pari a circa 2000 unità ed in forte aumento dopo la Brexit.

Per questi studenti ci sarebbe una grossa difficoltà ad individuare i tutor, non riguardo al requisito dell'iscrizione all'Albo ma perché non sufficientemente in grado di interagire in lingua inglese col tirocinante; per cui in questo caso l'affiancamento di un tutor designato dall'università come sopra proposto, e parlante inglese, servirebbe a rendere proficuo il tirocinio presso strutture esterne.



## Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi

In alternativa, per questi casi di studenti internazionali si potrebbe ipotizzare una deroga al tirocinio esterno e svolgere tutte le attività pratiche con simulazione di colloqui clinici, utilizzo di strumenti testistici e di assessment in lingua inglese, tutte attività attuabili in ambito universitario ed impossibili in strutture territoriali esterne.

Le soluzioni proposte garantirebbero la compatibilità con i corsi con doppio titolo (*Joint master degrees*) presenti in alcune università, nei quali gli studenti iscritti nelle due università che rilasciano il titolo congiunto devono rispettare regolamenti e procedure di entrambi gli atenei per il tirocinio.

Un'ulteriore criticità è la presenza in molti atenei di docenti di settori disciplinari M-PSI (psicologia) che non sono iscritti all'Albo degli psicologi e non possono iscriversi perché non in possesso dei requisiti necessari (laurea in psicologia, non richiesta per l'accesso ai ruoli universitari).

Questi professori, loro malgrado, si troverebbero nella incongrua situazione di poter fare lezione sugli argomenti professionalizzanti coerenti col loro settore disciplinare di insegnamento, ma non di seguire gli stessi studenti come tutor delle esperienze laboratoriali della propria disciplina - per la supervisione delle quali i decreti attuativi della legge 163/'21 richiedono l'iscrizione all'Albo - dovendo ricorrere per questo ad altri tutor.

Per questi casi - e solo per questi, segnalati dagli Atenei interessati - chiediamo che l'Ordine possa consentire l'affidamento ai docenti di settore disciplinare M-PSI compiti di supervisione e tutorato (peraltro previsti dalle norme universitarie tra i compiti didattici), se necessario creando un elenco apposito che li autorizzi solo a questo aspetto della pratica psicologica (ex art. 1 della legge ordinistica: *didattica della psicologia*).